



CITTÀ DI RANDAZZO

VI Settore - Sviluppo Economico, Ecologia, Ambiente e Verde pubblico-

DETERMINA N. 85 DEL 2 MAG. 2014

Oggetto: L.R. 01/03/1995, N. 18 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO.

IL CAPO SETTORE

- VISTO l'art. 14 c. 2 della L.R. n. 18/1995 il quale prevede la decadenza della concessione del posteggio qualora l'operatore non lo utilizzi senza giustificato motivo, per un periodo di tempo superiore a tre mesi per anno solare;
- VISTO il rapporto prot. n. 3909 del 03/03/2014 con la quale il Comando di Polizia Municipale comunica che il Sig. SPINOSA STEFANO, nato CATANIA, il 17/08/1979 e residente in VIA M. BUONARROTI, N.23, 95022 ACICATENA, concessionario del posteggio n.96, di mq.40, ubicato in VIA G. BASILE di questo Comune, non ha utilizzato il posto per un periodo superiore a tre mesi, violando l'art. 14, c. 2 della L.R. n. 18/95;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8 della legge 7/8/1990, n. 241, al concessionario è stata data notizia dell'avvio del procedimento con nota n. 4263 del 10/03/2014 e che lo stesso non ha fatto pervenire atti tali da giustificare la sua assenza dal mercato;
- RITENUTO pertanto dover disporre il provvedimento di intervenuta decadenza della concessione;
- VISTA la L.R. 1/3/95, n. 18 modificata ed integrata dalla L.R. 8/1/96, N. 2;

DISPONE

- Che la concessione del posteggio n. 96 ubicato in VIA G. BASILE di cui il Signor SPINOSA STEFANO generalizzata in premessa è titolare,

E' DECADUTA

- Copia del presente provvedimento sarà trasmessa all'interessato, al Comando di Polizia Municipale e all'Ufficio Tasse,
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni dalla conoscenza legale del medesimo.



IL CAPO SETTORE
(dott. Giuseppe Panasidi)